

**Legge federale
sulla protezione delle acque
(LPAc)
(Rinaturazione)**

Modifica dell'11 dicembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 12 agosto 2008¹;

visto il parere del Consiglio federale del 19 settembre 2008²,

decreta:

I

La legge federale del 24 gennaio 1991³ sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 4 lett. m

Ai sensi della presente legge si intendono per:

- m. *Rivitalizzazione:* il ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria.

Art. 32 lett. a e b^{bis}

I Cantoni possono autorizzare deflussi minimi inferiori:

- a. se la portata Q_{347} del corso d'acqua è inferiore a 50 l/s, su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo di un corso d'acqua che si trovi a un'altitudine superiore a 1700 m o di un corso d'acqua non piscicolo che si trovi a un'altitudine compresa tra 1500 e 1700 m;
- b^{bis}. in tratti di corsi d'acqua con un esiguo potenziale ecologico, su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo, purché le funzioni naturali del corso d'acqua non siano sensibilmente pregiudicate;

¹ FF **2008** 7033

² FF **2008** 7069

³ RS **814.20**

Titolo prima dell'art. 36a

**Capitolo 3:
Prevenzione e rimozione di altri effetti pregiudizievoli alle acque**

Art. 36a Spazio riservato alle acque

¹ Previa consultazione degli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite:

- a. le funzioni naturali delle acque;
- b. la protezione contro le piene;
- c. l'utilizzazione delle acque.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

³ I Cantoni provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo. Lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l'avvicendamento delle colture. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979⁴ sulla pianificazione del territorio.

Titolo prima dell'art. 37

Abrogato

Art. 37 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a

² Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua dev'essere per quanto possibile rispettato o ricostituito. Il corso d'acqua e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati in modo da:

- a. *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 38a Rivitalizzazione delle acque

¹ I Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque. Tengono conto dei benefici della stessa per la natura e il paesaggio, nonché delle sue conseguenze economiche.

² I Cantoni pianificano le rivitalizzazioni e ne stabiliscono lo scadenario. Provvedono affinché tale pianificazione sia presa in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione. La perdita di superfici per l'avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979⁵ sulla pianificazione del territorio.

⁴ RS 700

⁵ RS 700

Art. 39a Deflussi discontinui

¹ I detentori di centrali idroelettriche prendono misure di natura edile atte a prevenire o a eliminare le variazioni repentine e artificiali del deflusso di un corso d'acqua che arrecano sensibile pregiudizio alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi. Su domanda del detentore di una centrale idroelettrica, l'autorità può ordinare misure di esercizio in luogo di misure di natura edile.

² Le misure sono definite in base ai seguenti criteri:

- a. gravità del pregiudizio arrecato al corso d'acqua;
- b. potenziale ecologico del corso d'acqua;
- c. proporzionalità dei costi;
- d. interessi della protezione contro le piene;
- e. obiettivi di politica energetica in materia di promozione delle energie rinnovabili.

³ Nel bacino imbrifero del corso d'acqua interessato le misure sono armonizzate previa consultazione dei detentori delle centrali idroelettriche in questione.

⁴ I bacini di compensazione costruiti in applicazione del capoverso 1 possono essere utilizzati ai fini dell'accumulazione per pompaggio senza modifica della concessione.

Art. 43a Bilancio in materiale detritico

¹ Il bilancio in materiale detritico di un corso d'acqua non può essere modificato da impianti al punto da arrecare sensibile pregiudizio alla fauna e alla flora indigene, ai loro biotopi, al regime delle acque sotterranee e alla protezione contro le piene. I detentori degli impianti prendono le misure del caso.

² Le misure sono definite in base ai seguenti criteri:

- a. gravità del pregiudizio arrecato al corso d'acqua;
- b. potenziale ecologico del corso d'acqua;
- c. proporzionalità dei costi;
- d. interessi della protezione contro le piene;
- e. obiettivi di politica energetica in materia di promozione delle energie rinnovabili.

³ Nel bacino imbrifero del corso d'acqua interessato le misure sono armonizzate previa consultazione dei detentori degli impianti in questione.

Art. 62b Rivitalizzazione delle acque

¹ Entro i limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni, sotto forma di contributi globali, indennità per la pianificazione e l'attuazione di misure di rivitalizzazione delle acque.

² Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente.

³ Le indennità sono stabilite in funzione dell'importanza delle misure ai fini del ripristino delle funzioni naturali delle acque, nonché dell'efficacia delle misure stesse.

⁴ Non sono versati contributi per lo smantellamento di impianti al quale il detentore è tenuto a procedere.

⁵ Chi sfrutta lo spazio riservato alle acque è indennizzato secondo la legge del 29 aprile 1998⁶ sull'agricoltura per lo sfruttamento estensivo delle proprie superfici. Il preventivo agricolo e il relativo limite di spesa sono aumentati a tal fine.

Art. 62c Pianificazione del risanamento dei deflussi discontinui e del bilancio in materiale detritico

¹ Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità per la pianificazione di cui all'articolo 83*b*, sempreché quest'ultima le sia presentata entro il 31 dicembre 2014.

² Le indennità ammontano al 35 per cento dei costi computabili.

Art. 68 Ricomposizione particellare, espropriazione e possesso

¹ Se l'esecuzione della presente legge lo esige, i Cantoni possono ordinare ricomposizioni particellari, sempreché un acquisto a trattative private non entri in linea di conto. La Confederazione e i Cantoni possono acquistare i diritti necessari mediante espropriazione. Possono delegare tale facoltà a terzi.

² La procedura d'espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquistare i diritti necessari mediante trattative private o ricomposizione particellare.

³ Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930⁷ sull'espropriazione; essi prevedono che:

- a. il governo cantonale decida sulle opposizioni rimaste controverse;
- b. il presidente della Commissione federale di stima possa autorizzare la procedura abbreviata, qualora le persone colpite dall'espropriazione possano essere esattamente determinate.

⁴ La legislazione federale sull'espropriazione è applicabile alle opere situate sul territorio di più Cantoni. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni decide sulle espropriazioni.

⁵ Le superfici sfruttate dello spazio riservato alle acque restano per quanto possibile in possesso degli agricoltori. Sono considerate superfici di compensazione ecologica.

⁶ RS 910.1

⁷ RS 711

Art. 80 cpv. 3

³ Qualora la disposizione di misure di risanamento supplementari nelle zone inventariate secondo il capoverso 2 concerna piccole centrali idroelettriche, o altri impianti situati lungo corsi d'acqua, che presentano un valore sotto il profilo della protezione dei monumenti, l'autorità pondera gli interessi della protezione dei monumenti e quelli della protezione delle zone inventariate.

Sezione 2^{bis}: Deflussi discontinui e bilancio in materiale detritico

Art. 83a Misure di risanamento

I detentori delle centrali idroelettriche esistenti e degli altri impianti esistenti situati lungo corsi d'acqua sono tenuti a prendere le misure di risanamento adeguate secondo le prescrizioni di cui agli articoli 39a e 43a entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 83b Pianificazione e rapporto

¹ I Cantoni pianificano le misure di cui all'articolo 83a e stabiliscono i termini per la loro attuazione. Tale pianificazione comprende anche i provvedimenti che i detentori di centrali idroelettriche devono prendere in virtù dell'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991⁸ sulla pesca.

² I Cantoni presentano la pianificazione alla Confederazione entro il 31 dicembre 2014.

³ Ogni quattro anni presentano alla Confederazione un rapporto sulle misure attuate.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 giugno 1991⁹ sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Art. 4 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a

² Gli interventi sui corsi d'acqua devono per quanto possibile rispettare o eventualmente ricostituire il tracciato naturale. Le acque e lo spazio riservato alle acque vanno sistemati in modo da:

a. *Concerne soltanto il testo francese.*

⁸ RS 923.0

⁹ RS 721.100

Art. 7

Abrogato

Art. 8 Forma dei contributi

¹ La Confederazione accorda le indennità ai Cantoni sotto forma di contributi globali sulla base di accordi di programma.

² Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente.

2. Legge del 26 giugno 1998¹⁰ sull'energia

Art. 15a^{bis} Indennizzo del concessionario

¹ D'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente e il Cantone interessato e sentito il concessionario, la società nazionale di rete rimborsa a quest'ultimo i costi dei provvedimenti di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991¹¹ sulla protezione delle acque o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991¹² sulla pesca.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 15b cpv. 1 lett. d e 4, primo periodo

¹ La società nazionale di rete riscuote un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione per finanziare:

d. l'indennizzo del concessionario secondo l'articolo 15a^{bis}.

⁴ La somma dei supplementi non può superare 0,7 centesimi per kWh sul consumo finale per anno; almeno 0,5 centesimi di tale somma sono riservati alla remunerazione per l'immissione di energia di cui all'articolo 7a e al massimo 0,1 centesimi all'indennizzo del concessionario secondo l'articolo 15a^{bis}. ...

3. Legge federale del 4 ottobre 1991¹³ sul diritto fondiario rurale

Art. 62 lett. h

L'autorizzazione non è necessaria in caso di acquisto:

h. da parte del Cantone o di un Comune ai fini della protezione contro le piene, della rivitalizzazione delle acque, della costruzione di bacini di compensa-

¹⁰ RS 730.0

¹¹ RS 814.20

¹² RS 923.0

¹³ RS 211.412.11

zione e di accumulazione per pompaggio per centrali idroelettriche nonché a scopo di sostituzione reale per tali esigenze.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)»¹⁴ sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2009

Consiglio nazionale, 11 dicembre 2009

La presidente: Erika Forster-Vannini

La presidente: Pascale Bruderer Wyss

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 2 febbraio 2010¹⁵

Termine di referendum: 13 maggio 2010

Ritiro condizionato dell'iniziativa popolare del 3 luglio 2006 «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)»

¹ L'iniziativa popolare del 3 luglio 2006 «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)» è stata ritirata dal comitato il 12 gennaio 2010 tramite dichiarazione di ritiro condizionato (FF 2010 317).

² Conformemente alla sua cifra III capoverso 2, la modifica dell'11 dicembre 2009 della legge federale sulla protezione delle acque (Rinaturazione) è pertanto pubblicata nel Foglio federale.

2 febbraio 2010

Cancelleria federale

¹⁴ FF 2007 5067

¹⁵ FF 2010 309

